

ART. 1 – ASSUNZIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE AL 1° LIVELLO DELLA 3a AREA

Le assunzioni di personale avverranno, in linea con le direttive di Gruppo in materia, di norma, con selezioni per residenti in aree geografiche definite.

La Banca informerà preventivamente le Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per delle assunzioni in conformità alle disposizioni di legge al momento vigenti.

Alle Organizzazioni Sindacali predette verrà inoltre data comunicazione scritta circa i requisiti, le modalità e i risultati delle selezioni eventualmente effettuate. Nell'ipotesi che la selezione sia svolta da società all'uopo incaricata quest'ultima potrà partecipare all'informativa di cui al 2° comma.

A tutte le prove aventi carattere collettivo, nonché a quelle individuali di natura tecnico/professionale, nell'ambito di selezioni indette e condotte dalla Banca, presenza un Rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale Aziendale firmataria del presente accordo.

Con riferimento all'esigenza aziendale di assumere personale con particolari competenze, ivi compreso personale ad elevata professionalità od in possesso di peculiari competenze correlate anche al possesso di specifici titoli di studio, l'Azienda potrà, fermo restando l'impegno a ricercare, preventivamente, le specifiche professionalità necessarie tra il personale in servizio e nel rispetto anche di impegni, principi e modalità prescritti nella Direttiva di Gruppo, procedere ad inquadramenti iniziali anche superiori al 1° livello della 3^a Area Professionale. Per tali assunzioni l'Azienda fornirà, nel corso di un apposito incontro, adeguata informativa preventiva alle OO.SS., anche sulle circostanze all'origine dell'esigenza.


oo


In riferimento ai recenti interventi legislativi e agli accordi nazionali di recepimento degli stessi in materia di apprendistato professionalizzante e di contratto di inserimento, è in facoltà dell'Azienda procedere ad assunzioni con inquadramenti in livelli retributivi sottostanti al 3.1, in applicazione di specifiche disposizioni normative di legge recepite dal Contratto Nazionale.

Anche al personale di cui al comma che precede è garantito il periodo minimo di addestramento di cui al seguente art. 2 comma 10, ferma rimanendo la facoltà di una diversa articolazione degli interventi formativi per far fronte a particolari esigenze e fatti salvi eventuali maggiori obblighi di legge e/o di contratto in materia di formazione e addestramento del personale, derivanti dalla particolare tipologia contrattuale applicata, nel qual caso l'Azienda comunque garantisce ai neoassunti l'erogazione di *formazione interna*, fatte salve diverse inderogabili disposizioni eventualmente emanate in materia.

Per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e contratto di inserimento, al termine di scadenza, con il proseguimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di servizio già prestato è computato integralmente nella maturazione dell'anzianità di servizio, ad ogni fine economico e normativo.

Al personale assunto per lo svolgimento di mansioni proprie della 3^a Area Professionale, 1° livello retributivo, indipendentemente dal livello iniziale di inquadramento, l'Azienda si impegna a riconoscere tutti gli istituti normativi ed economici come previsto dal Contratto Integrativo Aziendale per lo svolgimento delle mansioni proprie della 3^a Area Professionale, 1° livello retributivo.





L'Azienda si impegna ad individuare nei confronti del personale di nuova assunzione, per far fronte a specifiche e documentate esigenze, forme di finanziamento aggiuntive rispetto alle agevolazioni ai dipendenti attualmente previste.

EROGAZIONE STRAORDINARIA AL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE

Con effetto dalla data del 07/06/06, il personale assunto per lo svolgimento di mansioni proprie della 3^a Area Professionale, 1° livello retributivo, indipendentemente dal livello iniziale di inquadramento, qualora assegnato, come prima destinazione, a unità operativa (luogo di lavoro) in comune diverso da quello di residenza anagrafica, ha diritto ad un assegno mensile ad personam, denominato "erogazione straordinaria al personale di nuova assunzione", per tredici mensilità, così determinato:

- € 200,00 per il personale inquadrato nella 2^a Area Professionale, 2° livello retributivo;
- € 170,00 per il personale inquadrato nella 2^a Area Professionale, 3° livello retributivo;
- € 60,00 per il personale inquadrato nella 3^a Area Professionale, 1° livello retributivo e fino al raggiungimento della retribuzione corrispondente al 2° livello retributivo della 3^a Area Professionale.

L'assegno ad personam, per gli importi sopra determinati, è erogato per tutto il periodo di permanenza nel relativo livello contrattuale e, in caso di raggiungimento della retribuzione corrispondente al livello contrattuale superiore, è sostituito con l'assegno ad personam previsto per tale superiore livello; con il raggiungimento, infine, della retribuzione corrispondente al 2° livello retributivo della 3^a Area Professionale cesserà l'erogazione dell'assegno in argomento.

L'assegno mensile ad personam di € 60,00 viene riconosciuto altresì al personale che risulti inquadrato alla data del 07/06/06 nella 3^a Area Professionale 1° livello retributivo purché sia stato assunto nella medesima area e livello e risulti assegnato, alla medesima data, ad unità operativa (luogo di lavoro) in comune diverso da quello di residenza anagrafica. Con il raggiungimento della retribuzione corrispondente al 2° livello retributivo della 3^a Area Professionale cesserà l'erogazione dell'assegno in argomento.

